

## ***La disciplina IVA delle vendite a catena in caso di triangolazione comunitaria***

di **Marco Peirolo**

OneDay Master

### **Territorialità delle operazioni con l'estero**

Scopri di più

Nel corso della 113<sup>a</sup> riunione del 3 giugno 2019, la Commissione europea ha approvato il Working Paper n. 968 del 15 maggio 2019, nel quale il **Comitato IVA ha rilevato che le nuove disposizioni** in tema di vendite a catena **non incidono sulla responsabilità per il pagamento dell'imposta**, che è determinata secondo le regole generali e **non hanno alcun riflesso sulle semplificazioni previste per le triangolazioni comunitarie**, laddove siano **soddisfatte le condizioni** dell'art. 141, Direttiva 2006/112/CE .

Ciò significa che, anche a seguito dell'avvenuto recepimento dell'art. 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, ad opera dell'[art. 41-ter, D.L. n. 331/1993](#), continuano a **trovare applicazione** le vigenti previsioni che regolano il **trattamento IVA delle triangolazioni comunitarie**.

Le disposizioni in materia di vendite a catena stabiliscono le **modalità per individuare a quale cessione sia imputabile il trasporto intracomunitario**, sempreché siano soddisfatte **determinate condizioni**, essendo richiesto che i beni:

- siano oggetto di **almeno 2 cessioni consecutive**;
- siano **trasportati/spediti da uno Stato membro a un altro**, con esclusione delle operazioni a catena che comportino importazioni, esportazioni o esclusivamente cessioni interne allo stesso Stato membro;
- siano trasportati/spediti **direttamente dallo Stato membro del primo cedente allo Stato membro del cessionario finale**.

Se tali condizioni sono soddisfatte, il trasporto è **attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio**, definito come il cedente, all'interno della catena, diverso dal primo cedente, che **trasporta/spedisce i beni** esso stesso o tramite un **terzo che agisce per suo conto**.

Soltanto la cessione nei confronti **dell'operatore intermedio assume**, pertanto, **natura intracomunitaria e beneficia, quindi, dell'esenzione**, di cui all'art. 138, Direttiva 2006/112/CE,

corrispondente all'[art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. n. 331/1993](#).

**Oltre al primo cedente, la qualifica di operatore intermedio non può essere assunta neppure dal cessionario finale dei beni, non operando a sua volta come cedente.**

In via di deroga, nel caso in cui **l'operatore intermedio sia identificato ai fini IVA nello Stato membro del primo cedente e comunichi a quest'ultimo il numero di identificazione ivi posseduto**, il trasporto è imputato alla **cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio**, anziché a quella posta in essere nei suoi confronti. Spetta, tuttavia, all'operatore intermedio, **decidere la natura dell'operazione** effettuata dal primo cedente, che si considera interna allo Stato membro di partenza dei beni – e, quindi, **è imponibile** – se **l'operatore intermedio ha comunicato il proprio numero identificativo** ivi posseduto, oppure intracomunitaria – e, quindi, **è esente** (non imponibile, secondo la normativa italiana) – **in assenza di comunicazione**.

Nel caso della **triangolazione comunitaria**, ipotizzando che **l'operatore italiano sia il primo cedente, se il trasporto è a carico**:

- del **cedente italiano**, non trova applicazione la disciplina delle vendite a catena e tale operatore pone in essere una **cessione intracomunitaria nei confronti del promotore della triangolazione** che, a sua volta, effettua un acquisto intracomunitario nel Paese UE di destinazione dei beni senza avere necessità di aprire una posizione IVA in loco, in quanto **designa il proprio cliente per il pagamento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge**;
- del **promotore della triangolazione**, si applica l'[art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993](#), per cui la cessione intracomunitaria è quella posta in essere dal **cedente italiano nei suoi confronti**. Di conseguenza:
- **il promotore** effettua un **acquisto intracomunitario nel Paese UE di destinazione dei beni**, ma, come nel caso precedente, **non ha necessità di aprire una posizione IVA in loco**, né per effettuare l'acquisto intracomunitario, né per effettuare la successiva cessione interna; il promotore, riguardo all'acquisto intracomunitario, **integra senza applicazione dell'IVA la fattura del cedente italiano** e, riguardo alla cessione interna al Paese UE di destinazione dei beni, in fattura **designa il proprio cliente per il pagamento dell'IVA con il sistema del reverse charge**;
- **il cedente italiano**:
  1. **emette fattura** per la cessione intracomunitaria, **non imponibile IVA**, di cui all'[art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. n. 331/1993](#), nei confronti del promotore;
  2. se contribuente mensile, **presenta il modello INTRA 1-bis** indicando nella colonna 12 il Paese UE di destinazione dei beni;
  3. **trasmette la fattura elettronica al Sistema di Interscambio** con il codice destinatario "XXXXXXX";
- del **destinatario finale dei beni**, il cedente italiano deve emettere **fattura con addebito dell'IVA**, non trovando applicazione il regime di non imponibilità di cui all'[art. 41](#),



[comma 1, lett. a\), D.L. n. 331/1993](#), che presuppone che **il trasporto sia a carico o del primo cedente** o del promotore della triangolazione. A sua volta, il promotore dovrebbe **aprire una posizione IVA in Italia ai fini della successiva cessione intracomunitaria nei confronti del proprio cliente**, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'[art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#).